

l'espletamento del servizio di cassa, quest'ultimo affidato di regola ad una Banca designata dal Consiglio stesso; stipulare, esigere, modificare e risolvere convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative, nell'ambito degli indirizzi programmatici e per il perseguimento dello scopo dell'associazione, con facoltà di delegarne l'esecuzione;

- acquistare e vendere beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati;

- presentare all'assemblea degli associati il bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da una relazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti da rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;

- nominare anche al di fuori dei componenti, ove lo ritenga, gli eventuali suoi collaboratori, determinandone i poteri, le attribuzioni e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso;

- assumere, promuovere, trasferire e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico;

- nominare e revocare consulenti, concordarne i compensi; salvo approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'assemblea dei soci;

- esercitare le altre funzioni che gli vengono attribuite dall'assemblea dei soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16 - Composizione

L'assemblea dei soci può nominare, e ove obbligatorio ai sensi di legge nomina, un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due